



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2024-2025**

## **Comunicato Ufficiale N. 311 del 14/03/2025**

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,  
LIVIO ZACCAGNINI

**83) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS PRENESTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MOLLICONE PIERPAOLO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.50 C5 DEL 4/12/2024**  
**(Gara: VIRTUS PRENESTINO – SAN GIOVANNI EVANGELISTA del 29/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025**

Con delibera pubblicata il 04.12.2024 sul C.U. n. 50 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara: **VIRTUS PRENESTINO – SAN GIOVANNI EVANGELISTA del 29/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma**, irrogava la sanzione della squalifica per dieci gare al calciatore Pierpaolo Mollicone “[...] *Perché a fine gara, si avvicinava all'arbitro e con fare sarcastico ne afferrava la mano stingendo fortemente un dito stratonandolo. (art.36 comma 1 ) lett. B [...]*”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto, preceduto da regolare preannuncio, la reclamante impugnava la decisione del Giudice Sportivo, sostenendo che i fatti addebitati al calciatore fossero stati travisati. In particolare, la reclamante offriva una diversa ricostruzione dell'episodio, rappresentando come il giocatore si fosse limitato a porgere una stretta di mano all'arbitro, il quale, nel contempo, si stava sfilando il fratino precedentemente prestatogli per distinguersi dai calciatori. Nel compiere tale gesto, il direttore di gara rimaneva accidentalmente incastrato con un dito nella bretella del fratino, mentre il calciatore tentava di aiutarlo.

La reclamante chiedeva, pertanto l'annullamento della sanzione ovvero, in via subordinata, la sua riduzione. La reclamante presentava istanza di audizione.

Alla riunione del 9 gennaio del 2025, il Collegio si riuniva per esaminare il reclamo in epigrafe.

Per la reclamante erano presenti il Presidente Valter Pellegrini e il suo difensore avv. Tea Scilingo,

la quale si riportava all'atto di reclamo, ribadendo l'involontarietà del gesto.

Il Collegio procedeva, dunque, alla lettura del referto arbitrale. Nel sopra indicato documento, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU. n. 13/2023-2024), si riportava come, al termine della gara, il calciatore, già ammonito al 10° minuto per proteste, si fosse avvicinato all'arbitro per salutarlo con un sorriso dal tono sarcastico e irridente. Mentre il direttore di gara consegnava il fratino al suddetto calciatore quest'ultimo, nell'atto di riceverlo, afferrava intenzionalmente la sua mano, torcendogli un dito, per poi allontanarsi.

Ciò posto, osserva il decidente come la condotta posta in essere dal giocatore sia stata certamente irriuardosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 CGS, nei confronti del direttore di gara.

Tuttavia, ritiene il Collegio che il gesto de quo non presenti i requisiti atti ad integrare la fattispecie aggravata dal "contatto fisico" di cui all'art. 36 c.1 lett. b) CGS. A tal riguardo, la giurisprudenza sportiva ha chiarito come la norma debba essere interpretata nel senso che "il contatto fisico, cui fa riferimento l'art. 36, comma 1, lett. b) del C.G.S., deve integrare gli estremi della intenzionalità e della 'volontaria aggressività', finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell'articolo 35 del C.G.S." (CSA, III, 29 ottobre 2024 n. 29; CSA, I, 22 maggio 2020, n. 231; III, 5 dicembre 2023, n. 69; nello stesso senso, cfr. Id., 19 dicembre 2023, n. 85; già Id., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146).

Nel caso di specie, nel ribadire l'illiceità della condotta tenuta dal calciatore, ma tenendo conto della lievità e della non consistente gravità del contatto fisico fra il giocatore e l'arbitro, risulta congruo ridurre nel complesso la sanzione della squalifica a cinque giornate effettive di gara.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

#### DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Mollicone Pierpaolo a 5 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

#### II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**60) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ P.C.SAN GIORGIO 2008, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MESSORE POMPEO FINO AL 30/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.23 SGS DEL 21/11/2024**

**(Gara: P.C.SAN GIORGIO 2008 – FRASSATI ANAGNI del 17/11/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Frosinone)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025**

Con delibera pubblicata con **C.U. N.23 SGS DEL 21/11/2024** del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **P.C.SAN GIORGIO 2008 – FRASSATI ANAGNI del 17/11/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Frosinone**, irrogava la sanzione della squalifica a carico dell'allenatore **MESSORE POMPEO** fino al 30/06/2025, perché "[...] *Espulso poiché, protestando platealmente, rivolgeva al Direttore di Gara frasi offensive e pronunciava espressioni blasfeme. Ricevuta notifica del provvedimento, fuoriusciva dall'area tecnica e avvicinosi al Direttore di Gara gli afferrava il polso stringendolo con forza per alcuni secondi procurandogli momentaneo dolore, prima di abbandonare il terreno di gioco. Nell'intervallo della partita, si avvicinava all'Organo Tecnico Sezionale - entrato nel recinto di gioco per sincerarsi*

*delle condizioni del Direttore di Gara - e, dopo avergli rivolto frasi di tenore irrispettoso, gli strappava di mano il tesserino che lo stesso Organo Tecnico aveva appena mostrato per qualificarsi e, letto il nome impresso sul tesserino, gli rivolgeva frasi di minaccia. Riconsegnato il tesserino solo dopo diversi inviti, veniva allontanato dai dirigenti delle squadre, ma dopo pochi secondi tornava ad avvicinarsi al Direttore di Gara e all'Organo Tecnico con atteggiamento minaccioso, venendo nuovamente fermato dai dirigenti delle squadre che lo accompagnavano fuori del recinto di gioco. Al termine della partita entrava, senza permesso, nello spogliatoio del Direttore di Gara e chiedeva con insistenza i documenti della squadra e spiegazioni in ordine al motivo della sua espulsione. Sanzione da non considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. N. 104 del 17.12.2014 [..]."*

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo chiedendo di annullare/revocare la sanzione irrogata ovvero riformarla in misura meno afflittiva. A tal riguardo, la reclamante prospettava la propria ricostruzione dei fatti, evidenziando l'assenza di violenza nelle condotte contestate al sig. Messore e ritenendo che, al più, potrebbero qualificarsi quali condotte irrispettose di cui all'art 36 CGS. La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 13.12.2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe e procedeva alla lettura del referto arbitrale e disponeva l'audizione dell'arbitro (C.U.n.188 del 13.12.2024).

Alla successiva riunione del 09.01.2025 si procedeva all'audizione dell'arbitro il quale confermava quanto riportato nel referto arbitrale.

In esso si attestava che il sig. Messore, espulso per proteste, frasi offensive e bestemmie, si era avvicinato all'arbitro e, con gesto violento, gli aveva afferrato con forza il polso della mano che reggeva il cartellino rosso, causandogli un dolore temporaneo. Successivamente, si era rivolto anche all'Organo Tecnico con espressioni irrispettose, arrivando infine a strappargli il tesserino dalle mani, finché non veniva allontanato con forza dai dirigenti di entrambe le squadre. In seguito, il sig. Messore aveva tentato nuovamente di avvicinarsi al direttore di gara e all'Organo Tecnico con un atteggiamento aggressivo, cercando uno scontro fisico, ma veniva ancora una volta allontanato da terzi. Successivamente, al termine della gara, si era introdotto indebitamente nello spogliatoio, insistendo per ottenere i documenti della sua società e chiedendo spiegazioni sulla sua espulsione, con un comportamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro. Ciò posto, osserva il decidente come il reclamo della reclamante sia meritevole di accoglimento nella misura e nei termini appresso indicati. Deve, anzitutto, premettersi che il referto arbitrale, ai sensi dell'art. 61 CGS costituisce fonte di prova privilegiata e, pertanto, non rilevando in esso elementi idonei a comprometterne la valenza probatoria, Questa Corte ritiene le condotte contestate al Sig. Messore pienamente accertate. In termini di qualificazione giuridica, il Collegio evidenzia come le stesse siano suscettibili nella fattispecie astratta di cui all'art. 36 c.1 lett. b) che punisce con la sanzione minima della squalifica i giocatori e i tecnici *per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico*. Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulti eccessivamente afflittiva. Nondimeno, avuto riguardo alla natura, alla gravità e alla reiterazione delle condotte poste in essere dall'allenatore, non si ravvisano i presupposti per l'applicazione della sanzione minima. Pertanto, si dispone la rideterminazione della sanzione, riducendone la durata al 14 marzo 2025.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, sentito l'arbitro,

#### DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Messore Pompeo al 14/03/2025.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**79) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS SAN GIUSTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PANCI DANIELE FINO AL 31/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 C5 DEL 9/12/2024**

**(Gara: VIRTUS SAN GIUSTINO – TEAM ROMA FUTSAL del 4/12/2024 – Coppa Lazio Calcio a 5 Serie C2)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;  
Visto il reclamo in epigrafe;  
Esaminati gli atti ufficiali;  
Sentito il Direttore di Gara.

La società Virtus San Giustino proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva la riduzione della sanzione in quanto il comportamento tenuto dal proprio calciatore, Sig. Panci Daniele, non è stato in nessun modo correlato da atti violenti ed oltraggiosi nei confronti del direttore di gara.

All'atto dell'espulsione, il calciatore, seppur ammettendo e censurando le sue accese proteste, avrebbe solamente schizzato l'arbitro con la poca acqua contenuta nella borraccia.

La Corte successivamente contattava il direttore di gara.

Successivamente all'audizione dell'arbitro, la CSAT, letti altresì attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che il comportamento del calciatore Panci Daniele, seppur censurabile e meritevole di sanzione, possa portare la scrivente a ridurre la sanzione inflitta dal giudice sportivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Panci Daniele al 30/06/2025.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**114) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS SAN GIUSTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.170 C5 DEL 9/01/2025**

**(Gara: CONIT CALCIO A 5 – VIRTUS SAN GIUSTINO del 3/01/2025 – Campionato Juniores Calcio a 5 Fascia “B”)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Sentita la società.

La società Virtus San Giustino proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva l'annullamento delle sanzioni inflitte e pertanto la ripetizione della gara.

La società sosteneva che, a parte qualche screzio avuto tra i tesserati di entrambe le società, avvenuto in campo e negli spogliatoi, nulla fosse accaduto di così grave da non poter portare a termine la gara.

Inoltre, in sede di audizione, oltre a riportarsi integralmente al proprio scritto difensivo, la reclamante ribadiva che la volontà di sospendere la gara fosse principalmente dell'arbitro e non della società Virtus San Giustino e che lo stesso direttore di gara avrebbe invitato il Sig. Priori Alessandro, dirigente della società Virtus San Giustino, a predisporre la richiesta di sospensione senza spiegarne l'esito.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto ed ascoltata in sede di audizione la società, ritiene che l'arbitro non ha utilizzato tutti gli strumenti in suo possesso per portare a termine la gara e pertanto la partita deve essere ripetuta.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara.

Il contributo va restituito.

**IL RELATORE**

F.to Aldo Goldoni

**IL PRESIDENTE**

F.to Livio Proietti

**117) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. PARIOLI A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BUONGARZONI GABRIEL OMAR PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.201 LND DEL 30/12/2024**  
**(Gara: F.C. PARIOLI A.S.D. – VIS SEZZE del 22/12/2024 – Campionato Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025**

Con delibera pubblicata il 30.12.2024 sul C.U. n.201 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara : F.C. PARIOLI A.S.D. – VIS SEZZE del 22/12/2024 – Campionato Eccellenza irrogava la sanzione della squalifica per 9 gare al calciatore BUONGARZONI GABRIEL OMAR *perché* “[..] espulso per comportamento non regolamentare, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava all’arbitro e gli poggiava due volte le mani sul petto, costringendolo ad indietreggiare di qualche metro e nel contempo proferendo espressioni ingiuriose [..]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo deducendo l’eccessiva afflittività della sanzione, ritenendo non sussumibile la condotta posta in essere dal calciatore nella fattispecie di cui all’art. 36 c.1 lett. b) CGS per mancanza di *vis lesiva*; la reclamante invocava, altresì, l’applicazione l’istituto della continuazione ex art. 81 c.p. dal momento che, ad avviso della reclamante, le violazioni sarebbero state commesse in un arco temporale non superiore ai 60 minuti. La reclamante chiedeva, dunque, la riduzione della sanzione a quattro giornate di squalifica ovvero, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia tra le cinque o le sette giornate.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 30 gennaio del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. Era presente per la reclamante, l’avv. Pandolfi, il quale si riportava all’atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento, ritenendo che il comportamento del calciatore fosse riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 36 c.1 lett. a) CGS anziché all’art. 36 c.1 lett. b) CGS. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale.

Dalla lettura del referto arbitrale - che come noto costituisce fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ai sensi dell’art. 61 CGS - risulta che alla notifica del provvedimento disciplinare, il calciatore si era avvicinato al direttore di gara e poggiando la mano sul suo petto per due volte, lo costringeva ad indietreggiare di qualche metro, urlando *“pezzo di merda, dopo se vi menano fanno bene, io mi sto a gioca lo stipendio coglione, hai rovinato tutto”* e mentre uscita dal tdg reiterava il suo comportamento urlando: *“sei proprio un coglione, ti aspetto fuori”*.

Alla luce di quanto esposto, osserva il Decidente come la condotta posta in essere dal calciatore Buongarzoni integri senz’altro gli elementi costitutivi della condotta gravemente irrispettosa che si concretizza in un contatto fisico, di cui all’art. 36 c. 1 lett. b), che prevede la sanzione minima della squalifica per 8 giornate o a tempo determinato, attesa l’idoneità del gesto a incidere, sia pure momentaneamente, sulla libertà di movimento dell’arbitro, inducendolo ad arretrare.

In merito alla determinazione della sanzione, tuttavia, fermo restando l’inquadramento giuridico del fatto, il Collegio ritiene che, considerato il contesto unitario in cui la condotta è maturata in relazione all’espulsione, non trovi applicazione il cumulo delle sanzioni.

Pertanto, in ossequio ai principi di proporzionalità e adeguatezza, si ritiene di dover applicare la sanzione minima prevista dall’art. 36, comma 1, lettera b).

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Buongarzoni Gabriel Omar a 8 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**125) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIUMICINO S.C. 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MUNARETTO KENTA PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.207 LND DEL 8/01/2025**

**(Gara: FIUMICINO S.C. 1926 – POMEZIA CALCIO 1957 del 5/01/2025 – Campionato Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025**

Con delibera pubblicata il 8 gennaio 2025 sul C.U. n. 207 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **FIUMICINO S.C. 1926 – POMEZIA CALCIO 1957 del 5/01/2025 – Campionato Eccellenza**, irrogava la sanzione della squalifica di 8 giornate al calciatore **MUNARETTO KENTA** perché “[..] a seguito di un provvedimento disciplinare per proteste, avvicinava minacciosamente l’arbitro poggiandogli la fronte sulla sua e le mani sul petto, costringendolo ad indietreggiare. Lo afferrava altresì per un braccio rivolgendogli espressioni offensive (art. 36 comma 1 lett. b) CGS) [..]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente presentato, preceduto da un regolare preannuncio, la reclamante contestava la decisione del Giudice Sportivo, sostenendo che la condotta effettivamente posta in essere dal calciatore dovesse essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), e non già alla lett. b).

Secondo la reclamante, infatti, il comportamento del calciatore non presentava il grado di lesività richiesto dalla norma sanzionata in modo più severo.

Inoltre, si evidenziava che il calciatore, di origini giapponesi, era stato destinatario di insulti da parte di alcuni avversari, i quali lo avevano apostrofato con epiteti offensivi quali *“cinese di merda”*. In tale contesto, il giocatore stava richiamando l’attenzione dell’arbitro affinché adottasse i provvedimenti opportuni e, pertanto, versava in uno stato emotivo alterato.

Alla luce di ciò, la reclamante chiedeva, in via principale, l’applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), che prevede la sanzione minima di quattro giornate o a tempo determinato, ovvero, in subordine, il riconoscimento di una circostanza attenuante ai sensi dell’art. 13 CGS.

Si sottolineava, inoltre, che il calciatore aveva manifestato un sincero pentimento per l’accaduto, come comprovato dalla dichiarazione dallo stesso rilasciata e allegata al reclamo.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 30 gennaio del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Per la società era presente l’avv. Muscarà il quale si riportava all’atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale

Dalla lettura del referto arbitrale, risulta che al 40 del secondo tempo a seguito di ammonizione del calciatore per proteste, questi poggiava con fare minaccioso la propria fronte contro quella del direttore di gara ed entrambe le mani sul suo petto cercando di spingerlo indietro.

In ragione dell’atteggiamento del calciatore l’arbitro indietreggiava al ch  il calciatore lo afferrava per il braccio e gli diceva di *“merda hai sentito lo devi cacciare”*; a quel punto l’arbitro lo espelleva con il cartellino rosso e il giocatore veniva allontanato dai compagni di squadra e mentre lasciava il tdg continuava ad insultare l’arbitro.

Ci  posto, osserva il Decidente come la condotta posta in essere dal calciatore integri senz’altro gli elementi costitutivi della condotta gravemente irrispettosa, configurabile ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva.

Tuttavia, ritiene il Collegio che il comportamento del calciatore debba essere contestualizzato alla luce delle circostanze che hanno caratterizzato l’accaduto, tra cui l’alterazione emotiva derivante dagli insulti subiti e la sua reazione, che, pur inappropriata, appare come una reazione a un’offesa ingiusta.

A tal proposito, infatti, la Corte ha ritenuto la frase *“merda hai sentito lo devi cacciare”* riportata nel referto arbitrale compatibile con la ricostruzione dei fatti prospettata dalla reclamante, secondo cui il calciatore, alterato emotivamente per gli insulti ricevuti dagli avversari, avrebbe reagito in modo sproporzionato, ma come conseguenza diretta di un’offesa ingiusta.

Inoltre, il calciatore ha manifestato sincero pentimento per l’accaduto, come documentato nella

dichiarazione allegata al reclamo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, Questa Corte tenuto conto dell'attenuante prevista dall'art. 13 CGS, pur riconoscendo la gravità del gesto, ritiene che sussistano i presupposti per una lieve riduzione della sanzione originariamente prevista di otto giornate, accogliendo la richiesta della reclamante.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Munaretto Kenta a 7 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti



Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**146) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORT LAB 75, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE GANDINI SANDRO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.46 LND DEL 30/01/2025**  
**(Gara: SPORT LAB 75 – GORILLA del 26/01/2025 – Campionato Terza Categoria Rieti)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025**

Con rituale reclamo, la società Sport Lab 75 ha impugnato la squalifica per 6 gare a carico dell'allenatore Sandro Gandini, sostenendo che lo stesso avesse sì pronunciato una frase offensiva nei confronti del direttore di gara ma senza reiterarla o impedendo allo stesso di entrare negli spogliatoi.

Con memoria integrativa, essa ribadiva le proprie doglianze e, allegando dichiarazioni testimoniali, chiedeva la riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del dirigente della reclamante.

Egli, infatti, si rivolgeva all'arbitro con frasi ingiuriose per le quali veniva espulso quasi al termine del primo tempo di gioco, continuava nella condotta irrispettosa mentre usciva dal terreno di gioco e proferiva anche minacce di fronte agli spogliatoi nell'intervallo.

A fine gara, rivendicava il proprio comportamento e ometteva qualsiasi scusa.

A riguardo, si sottolinea come le dichiarazioni testimoniali presentate, alla luce della giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, non possono trovare ingresso nel procedimento dovendo la prova testimoniale essere assunta in udienza né, in presenza di un referto arbitrale univoco, dettagliato e scevro da contraddizioni logiche come nel caso di specie, esse possono comunque elidere il valore fidefacente dello stesso.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e la misura della squalifica irrogata al sig. Sandro Gandini.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**151) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DE COSTANZO ALESSANDRO E FORMATO FABIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.250 LND DEL 5/02/2025**

**(Gara: ATLETICO PONTINIA – GAETA del 2/02/2025 – Campionato Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società Gaeta proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori De Costanzo Alessandro e Formato Fabio, entrambi squalificati per tre gare.

La reclamante nel proprio reclamo trasmesso alla scrivente Corte chiedeva la rivisitazione delle sanzioni inflitte, ritenendole eccessive e sproporzionate rispetto alla reale gravità dei fatti e dell'infrazione contestata.

Dichiarava altresì che il referto arbitrale presentava, a loro avviso, vizi e carenze di motivazione.

Sottolineava infine come il De Costanzo si trovasse già negli spogliatoi nel momento in cui è nata la rissa e, pertanto, non sarebbe in alcun modo stato interessato dalla stessa.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

La CSAT dunque, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, ritiene che si possa comunque addivenire ad una lieve riduzione della sanzione comminata ad entrambi i calciatori, per riportarla agli abituali parametri utilizzati per casi simili.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori De Costanzo Alessandro e Formato Fabio a 2 gare.

Il contributo va restituito.

**IL RELATORE**

F.to Alessandro Di Mattia

**IL PRESIDENTE**

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: ALDO GOLDONI  
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**134) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MINTURNO CALCIO 1936, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.230 LND DEL 23/01/2025**

**(Gara: MINTURNO CALCIO 1936 – NUOVA SANT ANGELO del 22/12/2024 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025**

Con il reclamo in epigrafe, la società Minturno Calcio 1936 ha avanzato gravame avverso la decisione in epigrafe stabilita dal Giudice di prime cure a seguito della sospensione disposta dal direttore di gara per esser rimasta con un numero di calciatori inferiori al minimo stabilito.

A riguardo, infatti, rilevava come nel rapportino di fine gara consegnato dall'arbitro era indicato come calciatore espulso il n. 19 Andrea Gerratana, calciatore di riserva e non in campo, mentre in quello presente agli atti tale nominativo era stato corretto con il n. 10 Giovanni Martino.

Risultando espulsi, quindi, solo quattro giocatori in campo, la gara sarebbe dovuta proseguire.

Veniva ascoltata la reclamante in sede di audizione che insisteva per l'accoglimento del gravame rilevando come la correzione fosse avvenuta lontano dal campo.

La Corte disponeva quindi l'audizione in sede di supplemento di referto dell'arbitro il quale confermava specificatamente che il calciatore espulso fosse il numero 10 Giovanni Martino, ma di aver erroneamente indicato come espulso il numero 19 Andrea Gerretana nel rapportino di fine gara consegnato alla reclamante.

Riferiva inoltre che, accortosi dell'errore, aveva comunicato verbalmente la correzione ai dirigenti delle due squadre mentre si trovava ancora negli spogliatoi e che gli sembrava di ricordare che gli operanti delle Forze dell'Ordine intervenuti presso l'impianto di gioco avessero fotografato il rapportino già corretto.

Alla luce di queste precisazioni il reclamo non può essere accolto. Nel caso di specie, infatti, non vi sono elementi univoci che consentano di superare il valore fidefacente dei rapporti degli ufficiali di gara che l'art. 61 C.G.S. estende anche ai supplementi resi dall'arbitro dinanzi gli Organi di giustizia sportiva.

Il racconto dell'arbitro, infatti, appare credibile e scevro da contraddizioni logiche tali da inficiarne la valenza.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Aldo Goldoni

**143) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROMA TEAM SPORT QUEENS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LA ROSA MIRKO FINO AL 28/03/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025**

**(Gara: ROMA TEAM SPORT QUEENS – ACHILLEA 2002 del 25/01/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025**

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.241 del 30.01.2025 del Giudice Sportivo, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della Roma Team Sport Queen, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il referto arbitrale e la richiesta durante la riunione del 20.02.2025 della Corte nell'esibire n. 2 foto relative ai soggetti interessati quali il Sig. Recchia e il Sig. La Rosa all'arbitro, al fine di poter avere un riconoscimento certo da parte del direttore di gara allegato in atti.

L'arbitro, sentito sul punto, dichiara che non è in grado di ricordare il volto della persona coinvolta nei fatti incriminati.

Preso atto di tale supplemento, pertanto, la scrivente Corte non può che confermare come autore del gesto il dirigente La Rosa Mirko, e non il signor Recchia Laurent come dalla stessa dichiarato.

Nel merito, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza delle espressioni offensive e ingiuriose da parte del Sig. La Rosa Mirko nei confronti del giudice di gara, così come dal referto arbitrale, alla luce del fatto che la condotta irrispettosa, per la giurisprudenza sportiva (Corte Sportiva D'Appello C.U. n. 98/ 2019) consiste in espressioni oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica, ma siamo così in presenza di attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese, ex art. 36, comma 1 lett. a C.G.S..

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata  
Il contributo va incamerato.

**IL RELATORE**  
F.to Giselda Torella

**IL PRESIDENTE**  
F.to Aldo Goldoni

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**153) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POGGIO BUSTONE 2014, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAOLUCCI ANTONIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.251 LND DEL 6/02/2025**  
**(Gara: BORGOROSE 2014 – POGGIO BUSTONE 2014 del 2/02/2025 – Campionato Seconda Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025**

La Corte d'Appello Territoriale;

visto il Comunicato Ufficiale n. 251 del 06.02.2025 del Giudice Sportivo;

valutando gli atti del fascicolo ritiene il reclamo della ASD Poggio Bustone 2014 di accogliere parzialmente il reclamo in relazione alla squalifica a carico del tesserato calciatore Sig. Paolucci Antonio con maglia n. 6 e capitano della reclamante, ai sensi dell'art. 28, comma 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

La Corte d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo ad oggetto riducendo la squalifica a carico della ricorrente Società, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti dell'arbitro simbolo di un comportamento antisportivo e provocatorio nei confronti dello stesso provenienti dai tesserati della Asd Poggio Bustone.

Ad ogni modo però, la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente repressibili, ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro, che avrebbe dovuto annotare le ammonizioni già nella distinta di gara segnalando così l'errore nella identificazione di maglia al giocatore irrispettoso e che ha realmente reagito; pertanto la Corte riconosce l'aggressione verbale al direttore di gara nella giornata del 2 Febbraio 2025, che allo stesso tempo l'Arbitro non specifica nel referto la gravità delle frasi offensive lasciando a una generica interpretazione la Corte sull'accaduto e seppur a Lui indirizzate ed offensive nella distinta di gara nulla riporta sul n.13 calciatore Sig. Franceschini Alessio, ma indica con il n. 6 Sig. Paolucci Antonio il solo responsabile della condotta irrispettosa.

La Corte riduce così la sanzione irrogata dal C.U. n. 251 del 2025.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Paolucci Antonio a 4 gare.  
Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**156) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CIRCOLO MASTER 97, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CASCI MASSIMILIANO FINO AL 20/02/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.213 C5 DEL 12/02/2025**

**(Gara: SPORTING HORNETS ROMA – CIRCOLO MASTER 97 del 8/02/2025 – Campionato Under 17 Calcio a 5 Eccellenza Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025**

Con rituale reclamo, la società Circolo Master 97 ha impugnato le sanzioni in epigrafe sostenendo che i calciatori della propria compagine si vedevano bersagliati da insulti e minacce da parte dei sostenitori avversari tanto da non essere più nelle condizioni psicologiche di continuare la gara. Veniva ascoltata la reclamante in sede di audizione che, considerando il risultato di 0-9 al momento della sospensione, insisteva soprattutto per la riduzione dell'ammenda.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risultano accuratamente descritti i fatti che hanno condotto alla sospensione dell'incontro.

A riguardo, infatti, risulta che la squadra della reclamante abbia abbandonato il terreno di gioco – confermato peraltro anche in sede di audizione – e pertanto il Giudice sportivo ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti.

Si deve poi dichiarare inammissibile il reclamo avverso la sanzione dell'inibizione a carico del dirigente Massimiliano Casci poiché l'art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, la non impugnabilità della "inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese".

Per quanto attiene la misura dell'ammenda, essa deve ridotta tenendo conto del materiale svolgersi dei fatti così come risultanti dal referto di gara.

Tutto ciò premesso, la Corte,

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del dirigente Casci Massimiliano, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 100,00, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**III° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**154) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ EDILISA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GUANCIOLI BRUNO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.213 C5 DEL 12/02/2025**

**(Gara: CAMPUS APRILIA SSD S.R.L. – EDILISA del 7/02/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025**

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 213 del 12.02.2025 del Giudice Sportivo della FIGC, CR Lazio LND;

valutando gli atti del fascicolo, ritiene il reclamo della ASD Poggio Bustone 2014 di accogliere parzialmente il reclamo in relazione alla squalifica a carico del tesserato calciatore Sig. Guancioli Bruno della reclamante,

Dagli atti si evince che il Guancioli rivolgeva all'indirizzo dell'arbitro espressioni offensive ed irrispettose, in reazione ad una decisione arbitrale a suo sfavore, che reiterava dall'esterno del recinto di gioco non appena abbandonava il terreno di giuoco.

La Corte d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo ad oggetto, riducendo la squalifica a carico del calciatore Sig. Guancioli della ricorrente Società, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatisi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara del 7 Febbraio 2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti dell'arbitro, simbolo di un comportamento antisportivo e provocatorio nei confronti dello stesso provenienti dal tesserato della reclamante Asd Edilisa sig. Guancioli, riscontrando però i presupposti per una, seppur lieve, riduzione della sanzione comminata.

Questo al fine di riportare la sanzione agli standard solitamente utilizzati per casi simili, così come altresì previsto dall'art.36, comma 1 del C.G.S., che prevede la squalifica per quattro gare.

La Corte riduce così la sanzione irrogata dal c.u. n. 213 del 2025.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Guancioli Bruno a 4 gare.  
Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**155) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ EDILISA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BATTELLI DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.213 C5 DEL 12/02/2025**

**(Gara: EDILISA – ATLETICO ROCCAMASSIMA del 5/02/2025 – Coppa Lazio C5 Serie C2)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025**

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti.

A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**160) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIS SEZZE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GENITI GABRIELE PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.272 LND DEL 19/02/2025**

**(Gara: VIS SEZZE – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 15/02/2025 – Campionato Under 19 Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025**

La società reclamante propone appello avverso la squalifica per 3 gare del calciatore Geniti Gabriele, comminata dal Giudice Sportivo territoriale con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto.

La società Vis Sezze, preliminarmente, pone in evidenza "la infondatezza delle pene inflitte" e sostiene che il calciatore Geniti Gabriele non ha colpito ovvero commesso alcun atto di violenza nei confronti di un avversario e che comunque, anche fosse stato, l'arbitro, rivolto di spalle, a gioco fermo, per aver assegnato un calcio di punizione a nostro favore per un fallo subito dallo stesso calciatore Geniti, non avrebbe potuto vedere quanto realmente accaduto; lo stesso avrebbe solo percepito le cosiddette "scaramucce" tra calciatori; in ogni modo evidenzia altresì che il calciatore colpito quanto meno sarebbe dovuto cadere in terra e ricorrere a cure mediche, cosa invece mai successa.

Sostiene la reclamante quale vantaggio avrebbe potuto avere la squadra che già vinceva per 2 a 0, e tenuto conto che il calciatore in argomento non è recidivo, ritiene la sanzione eccessiva e chiede pertanto la riduzione della stessa.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha letto con particolare attenzione nei dettagli l'articolato reclamo proposto ed il rapporto dell'arbitro, in cui lo stesso scrive esattamente "a gioco fermo colpiva un avversario al volto con mano aperta e con violenza. Successivamente non erano necessarie cure per il calciatore che aveva subito violenza, ma provava solo dolore al collo, nel



momento in cui era avvenuta tale condotta.”.

Detto ciò, appare evidente che l'arbitro ha potuto constatare la condotta violenta tenuta dal calciatore Geniti Gabriele e che le rimostranze della ricorrente, quindi, non appaiono assumibili da questa Corte.

Pertanto, la sanzione inflitta al calciatore in argomento è da ritenersi del tutto congrua in relazione agli abituali parametri adottati per casi del genere.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**161) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. RIETI 1936 ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORTENZI MARCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.272 LND DEL 19/02/2025**

**(Gara: F.C. RIETI 1936 ASD – AURELIA ANTICA AURELIO del 16/02/2025 – Campionato Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025**

La società F.C. Rieti 1936 A.S.D. ha proposto appello avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive del calciatore Ortenzi Marco, inflitte dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto,

Sostiene la reclamante che il calciatore Ortenzi Marco, al 90' minuto del secondo tempo, con il risultato di 2 a 0 in loro favore, subiva una energica entrata da parte di un calciatore avversario, all'altezza della linea laterale nei pressi del centro campo, e nel rialzarsi si avvicinava all'avversario pregandolo di non fare entrate così pericolose e nella occasione non si verificava alcuna reazione materiale.

A questo punto, l'assistente arbitrale n.1 richiamava l'attenzione del direttore di gara, al quale rappresentava l'episodio accaduto e, conseguentemente, l'arbitro estraeva il cartellino rosso e decretava l'espulsione del calciatore Ortenzi Marco.

L'avversario nella circostanza si avvicinava all'arbitro dicendogli, a più riprese, di non essere stato colpito dal calciatore della squadra di casa.

Per questi motivi, chiede la ricorrente l'annullamento della sanzione inflitta al calciatore in argomento o, in subordine, la riduzione della stessa.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dopo aver esaminato gli atti di gara, si è resa conto che l'assistente arbitrale presente nelle vicinanze di quanto accaduto tra il calciatore Ortenzi e l'avversario, in cui ha rilevato che il calciatore in argomento ha assunto una condotta violenta, per cui richiamava l'attenzione dell'arbitro, che provvedeva a notificargli l'espulsione, ribadisce che la sanzione appare congrua rispetto ai parametri adottati per casi del genere.

Pertanto la suddetta Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**162) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CLUB SPORT ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BLASIOLI LORENZO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.218 C5 DEL 19/02/2025**

**(Gara: TC PARIOLI FOOTBALL 42 – CLUB SPORT ROMA del 17/02/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 21)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025**

La società reclamante propone appello avverso la squalifica per 3 gare inflitte al proprio calciatore Blasioli Lorenzo con il Comunicato indicato in oggetto.

Premette, la ricorrente, che il calciatore Blasioli a fine gara è stato colpito con uno schiaffo durante i saluti finali, sotto gli occhi dell'arbitro, che si è però ben guardato di riportare i fatti come si sono svolti realmente; pertanto chiede la riduzione della squalifica inflitta al calciatore in argomento, in quanto sproporzionate a quanto realmente accaduto, e soprattutto in considerazione della effettiva gravità degli stessi.

A tale riguardo, la ricorrente cita alcuni Comunicati Ufficiali di cui allega copia (n. 213 e 218 ) in cui riporta le stesse motivazioni di quelle in questione sanzionate con 2 giornate di squalifica.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in effetti, dopo aver letto gli atti di gara e la conseguente motivazione del Giudice Sportivo, che riporta "perché, a fine gara, offendeva e minacciava un tesserato della squadra avversaria", e tenuto conto di quanto rappresentato dalla reclamante nel suo testo, in cui sostiene che sono state inflitte sanzioni più lievi per casi analoghi, ritiene che possono essere prese in considerazione le rimostranze avanzate.

Pertanto, tutto ciò premesso,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Blasioli Lorenzo a 2 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 14 marzo 2025**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantageggiato